



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

### Art. 1 - Contenuto e finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato «codice», come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori, direzione lavori, collaudi e certificazioni di regolare esecuzione a cura del personale interno, escluso quello con qualifica dirigenziale.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività indicate in dette norme e svolte da personale interno.

L'attribuzione degli incentivi è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

### Art. 2 - Costituzione del fondo

1. Il fondo per l'innovazione e la progettazione è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, determinata in rapporto alla sua entità e complessità, fino ad un massimo del 2 per cento.

L'effettiva percentuale per ogni opera o lavoro è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), secondo i seguenti scaglioni di importo a base di gara:

- fino a € 500.000: 1
- oltre € 500.000: 0,9

b) parametro di complessità (PC), secondo i seguenti livelli:

- Opere e lavori complessi, cioè quelli per i quali sono presenti almeno due degli elementi indicati nell'art.3 comma 1 lettera l del D.P.R. n. 207/2010<sup>1</sup>: 1

- Altre opere e lavori: 0,9

2. Per la determinazione della percentuale si applica la seguente formula:

$$\text{percentuale (\%)} = 2 * PE * PC$$

3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, limitatamente ai soli progetti approvati dal competente organo del Comune e inerenti a lavori pubblici posti a gara.

4. I progetti devono essere firmati da personale dipendente abilitato all'esercizio della professione ai sensi dell'art.90 del Codice, con le eccezioni previste dall'art.253 comma 16.

5. Sono escluse dall'incentivo le attività manutentive.

6. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la parte relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

<sup>1</sup> Si riporta l'elenco contenuto nella norma citata:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

### **Art. 3 - Destinazione del fondo per la progettazione e l'innovazione.**

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e indicati nel presente regolamento.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile unico del procedimento;
  - b) i tecnici che, in qualità di progettisti, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
  - c) l'incaricato della redazione del piano della sicurezza;
  - d) l'incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
  - e) l'incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
  - f) i collaboratori delle figure precedenti.
3. Il personale con qualifica dirigenziale non partecipa alla ripartizione degli incentivi.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica nel caso in cui in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi**

1. L'affidamento degli incarichi oggetto del presente regolamento è disposto con determinazione del competente dirigente.
2. Negli enti privi di dirigenza, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni opera o lavoro pubblico viene individuato nel Responsabile del Settore/Servizio/Area competente per la sua esecuzione.
3. Nella determinazione di affidamento degli incarichi devono essere elencati i dipendenti incaricati delle prestazioni indicate all'art.3 e i loro collaboratori, precisando i compiti assegnati a ciascuno **e le quote di ripartizione.**
4. Il dirigente o il responsabile, con determinazione motivata, può modificare o revocare in ogni momento gli incarichi affidati, fermo restando il diritto al pagamento dell'incentivo per le attività svolte e positivamente accertate ai sensi dell'art.7.

### **Art. 5 - Ripartizione**

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal Responsabile di Area o Settore con propria determinazione, secondo le percentuali definitive di seguito indicate:
  - responsabile del procedimento: **dal 10 al 20%**
  - tecnici che in qualità di progettisti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: **dal 25 al 55%;**
  - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: **dal 2 al 5%;**
  - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: **dal 2 al 5%;**
  - incaricato della direzione dei lavori: **dal 15 al 25%;**

- incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **dal 5 al 15%**;
  - collaboratori delle figure sopra elencate: **dal 5 al 15%**.
2. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, è determinato come segue: progetto preliminare 25%; progetto definitivo 50%; progetto esecutivo 25%.
  3. Nel caso in cui uno o più livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo relativo alla percentuale di incentivo corrispondente costituirà economia nell'ambito del quadro economico dell'opera.
  4. La quota di incentivo per la progettazione redatta totalmente all'interno viene liquidata per intero, indipendentemente dai livelli di progettazione eseguiti<sup>2</sup>.

#### **Art. 6 – Riduzione per incremento dei tempi e dei costi di realizzazione**

1. Le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono ridotte a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al DPR, n. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto.
  2. L'incentivo per incremento dei tempi e dei costi di realizzazione dell'opera o del lavoro per cause imputabili ai dipendenti, da accertare da parte del dirigente o responsabile ai sensi dell'art.7, viene ridotto per tutti gli incaricati con le seguenti modalità:
    - incremento fino a 30 giorni: riduzione dell'importo dell'incentivo del **5%**;
    - incremento superiore a 30 giorni e fino a 60 giorni: riduzione dell'importo dell'incentivo del **10%**;
    - incremento superiore a 60 giorni: riduzione dell'importo dell'incentivo del **15%**.
- Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.
3. La riduzione dell'incentivo per incremento dei costi di realizzazione dell'opera o del lavoro viene operata per tutti gli incaricati come segue:
    - incremento fino al 10 % del costo previsto, riduzione **dell'importo dell'incentivo del 10%**;
    - incremento superiore al 10% e fino al **20%**, riduzione **dell'importo dell'incentivo del 15%**.

La misura dell'incremento viene calcolata con riferimento al quadro economico del progetto esecutivo redatto nel rispetto dell'art.16 DPR n.207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto.

4. Nel caso in cui durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice (*"per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione"*), o nel caso in cui si verifichi un incremento del costo dell'opera superiore al **20%**, non è corrisposto alcun incentivo.

#### **Art. 7- Pagamento dell'incentivo**

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente o responsabile dell'area o settore competente **entro 30 giorni dal positivo accertamento** delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive **dell'accertamento positivo** costituiscono economie nell'ambito del quadro economico dell'opera.

---

<sup>2</sup> La disposizione si riferisce a quanto previsto nell'art. 93, comma 2, del codice.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 8 - Assicurazioni**

1. Il Comune, ai sensi dell'art.90 comma 5 del Codice e dell'art. 270 del DPR n. 207/2010, provvede a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali del personale incaricato della progettazione di opere o lavori pubblici, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento.

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice.

3. La relativa polizza dovrà essere stipulata all'atto dell'approvazione del progetto da porsi a base per l'appalto.

4. La stipulazione delle polizze viene curata dall'ufficio competente per le coperture assicurative dell'ente in accordo con il dirigente o responsabile dell'area o settore competente.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti dal 19 agosto 2014 e sostituisce da quella data tutte le precedenti disposizioni interne in materia.

2. Il presente regolamento non si applica agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti al **personale non dirigente** per le attività inerenti alle opere affidate e concluse alla data del 18 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del D.L. 90/2014, i quali saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 77... del 20.../2014.

3. Per il **personale dirigente** l'incentivazione è possibile sulla base dei criteri di cui al suddetto Regolamento Comunale, limitatamente ad attività compiute fino al 24 giugno 2014, in quanto con l'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 ne è stata disposta l'abrogazione. Le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25 giugno 2014 non potranno essere erogate e costituiranno economie di spesa.